



**OGGETTO: TRIBUTI LOCALI – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) –
DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E TERMINI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO
2022**

Nell'anno **duemilaventidue**, il giorno **dodici** del mese di **Maggio**, convocato per le ore **21:00**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente **MILVA PACINI**

Sono presenti i signori Consiglieri:

LUCA BENESPERI	SINDACO	Presente
MILVA PACINI	PRESIDENTE	Presente
PAOLO SANTICCIOLI	CONSIGLIERE	Presente
RICCARDO COPPINI	CONSIGLIERE	Presente
LUCA BELLI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIO BUONO	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA SANTORO	CONSIGLIERE	Presente
IVAN BINDO	CONSIGLIERE	Presente
ELENA INNOCENTI	CONSIGLIERE	Assente*
SIMONA SIRINGO	CONSIGLIERE	Assente**
FRANCESCA BIAGIONI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO VANNUCCINI	CONSIGLIERE	Presente
LUISA TONIONI	CONSIGLIERE	Presente
STEFANO PIERI	CONSIGLIERE	Presente
ALFREDO FABRIZIO NEROZZI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO BARTOLI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO GUERCINI	CONSIGLIERE	Presente

*giustificato

**entra al punto 6) all'odg

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **PAOLA AVETA**.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:

FABRIZIO BARONCELLI	VICE-SINDACO	Presente
KATIA GHERARDI	ASSESSORE	Presente
MAURIZIO CIOTTOLI	ASSESSORE	Presente
GRETA AVVANZO	ASSESSORE	Assente*
GIULIA FONDI	ASSESSORE	Assente*

*entra al punto 3) all'odg

Scrutatori: COPPINI RICCARDO - BIAGIONI FRANCESCA - NEROZZI ALFREDO FABRIZIO
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal

tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno dettato la nuova disciplina dell'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28 settembre 2020 è stato approvato il regolamento della nuova IMU, in vigore dal 01/01/2020, secondo quanto previsto dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

- al comma 748, "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.";
- al comma 749, "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.";
- al comma 750, "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.";
- al comma 751, "Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.";
- al comma 752, "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.";
- al comma 753, "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.";
- al comma 754, "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.";

DATO ATTO, altresì, che la medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

- al comma 756, che "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali (...)";
- al comma 757, che "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.";

DATO ATTO che, alla data odierna, non risulta emanato il Decreto di cui al comma 756 sopra richiamato, e che, di conseguenza, nelle more della sua emanazione, è necessario procedere

all'approvazione delle aliquote IMU nelle stesse modalità adottate negli anni precedenti;

DATO ATTO altresì che, in assenza di deliberazione da parte dell'Ente e di mancata pubblicazione della delibera sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2022, come stabilito dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

DATO ATTO che l'Ente, nel definire le aliquote IMU, è chiamato a valutare e temperare i seguenti aspetti:

- esigenze di bilancio per l'anno 2022 in relazione agli obiettivi dell'ente di mantenere l'attuale livello dei servizi offerti alla comunità, ovvero, laddove possibile, potenziarlo, migliorandone anche la qualità;
- pressione fiscale IMU a carico dei contribuenti, tenuto anche conto della manovra fiscale complessiva adottata da parte dell'Ente;

RITENUTO opportuno definire le aliquote IMU per l'anno 2022 con l'obiettivo di garantire risorse adeguate al rispetto degli equilibri di bilancio 2022, tenuto conto delle altre manovre in adozione contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, come di seguito meglio dettagliato:

Tipologia imponibile	Aliquota
a) Abitazione principale iscritta nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) - DETRAZIONE DI € 200,00	6,00per mille
b) Comodati gratuiti a parenti in linea retta fino al primo grado purché destinato a loro abitazione principale e con residenza anagrafica	7,6 per mille
c) Alloggi locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98	7,6 per mille
d) Pertinenze eccedenti il numero consentito per l'abitazione principale	9,6 per mille
e) Immobili classificati nella categoria C/3	9,6 per mille
f) Immobili classificati nelle categorie catastali C/1 –C/4 – C/2 (in cui è svolta attività di impresa)	9,6 per mille

g) Immobili classificati nella categoria catastale B	9,6 per mille
h) Immobili classificati nella categoria catastale A/10 (uffici)	9,6 per mille
i) Immobili classificati nelle categorie catastali D ad eccezione di quelli classificati nella categoria D5	9,6 per mille
l) Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e ss.mm.ii. che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in cat. D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nella visura	0,00 per mille
m) Aliquota ordinaria (da applicarsi a tutte le fattispecie non distintamente indicate in alcuna delle casistiche precedenti, quali aree edificabili, terreni agricoli, abitazioni sfitte, abitazioni locate, immobili classificati nella categoria catastale D5, pertinenze eccedenti diverse da quelle di cui al punto d) etc.)	10,6 per mille

RICORDATO che:

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 3, comma 5, sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), recante gli atti di incompetenza del Consiglio Comunale;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dell'art. 1, c. da 748 a 754, della L. 160/19;

RICORDATE le novità normative in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, introdotte dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n.58;

RICORDATO, in tal senso, che l'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella formulazione attuale, dispone che: "A partire dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360....";

RICORDATO altresì, che l'art.13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU), e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...";

RICHIAMATA la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto "Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Silvia Melani, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DOPO esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e Assessori (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale):

Presidente Pacini dà la parola all'Assessore Gherardi.

Assessore Gherardi illustra il provvedimento.

Si procede con le dichiarazioni di voto:

Guercini (Agliaiana in Comune) contrario.

Bartoli (Movimento 5 Stelle Agliana) contrario.

Nerozzi (Agliaiana Cambia) favorevole.

Vannuccini (Partito Democratico e Agliana Insieme) contrario.

Belli (Lega Salvini Agliana) favorevole.

Buono (Agliaiana Civica) favorevole.

Bindo (Fratelli d'Italia) favorevole.

Biagioni (Forza Italia Agliana) favorevole.

Si procede con la votazione:

CON VOTI favorevoli n. 10 (Lega Salvini Agliana + Agliana Civica + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana + Agliana Cambia) e contrari n. 5 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana in Comune)

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. approvare le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2022 nelle seguenti misure:

Tipologia imponibile	Aliquota
a) Abitazione principale iscritta nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C7) - DETRAZIONE DI € 200,00	6,00 per mille
b) Comodati gratuiti a parenti in linea retta fino al primo grado purché destinato a loro abitazione principale e con residenza anagrafica	7,6 per mille
c) Alloggi locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98	7,6 per mille
d) Pertinenze eccedenti il numero consentito per l'abitazione principale	9,6 per mille
e) Immobili classificati nella categoria C/3	9,6 per mille
f) Immobili classificati nelle categorie catastali C/1 – C/4 – C2 (in cui è svolta attività di impresa)	9,6 per mille

g) Immobili classificati nella categoria catastale B	9,6 per mille
h) Immobili classificati nella categoria catastale A/10 (uffici)	9,6 per mille
i) Immobili classificati nelle categorie catastali D ad eccezione di quelli classificati nella categoria D5	9,6 per mille
l) Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e ss.mm.ii. che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in cat. D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nella visura	0,00 per mille
m) Aliquota ordinaria (da applicarsi a tutte le fattispecie non distintamente indicate in alcuna delle casistiche precedenti, quali aree edificabili, terreni agricoli, abitazioni sfitte, abitazioni locare, immobili classificati nella categoria catastale D5, pertinenze eccedenti diverse da quelle di cui al punto d) etc.)	10,6 per mille

2. di dare atto che alle fattispecie individuate al punto b) e c) della tabella di cui sopra, viene applicata l'aliquota del 10,6 per mille quando hanno ad oggetto fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze;

3. di dare atto che condizione necessaria per usufruire dell'aliquota agevolata prevista alla lettera b) della tabella precedente, **a pena di decadenza dal beneficio**, è la presentazione dell'apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Vale comunque il principio generale secondo cui l'obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato Precedentemente ai fini ICI/IMU, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune;

4. di stabilire che per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino al concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. di dare atto, inoltre, che qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata di cui al punto b) della tabella di cui sopra, deve essere presentata all'Ufficio apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;

6. ricordare che, a partire dal 2020, le deliberazioni in materia tributaria acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58; esplicano i loro effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione, se approvate nei termini di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, e se inviate dall'Ente entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicate entro il termine del 28 ottobre;

7. incaricare il responsabile del Servizio della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;

8. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo

stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze – entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;

DELIBERA ALTRESI’

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Quindi, con distinta votazione, CON VOTI favorevoli n. 10 (Lega Salvini Agliana + Agliana Civica + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana + Agliana Cambia) e contrari n. 5 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana in Comune), dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PRESIDENTE
MILVA PACINI

SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA